

**AUTOBUSSE - AUTOFERROTRANVIERI**

INFORMAZIONI			
<b>PARTI STIPULANTI</b>	ASSTRA; ANAV; AGENS aderente a Confindustria; FILT-CGIL; FIT-CISL; UILTRASPORTI; FAISA-CISAL; UGL-FNA.	<b>DATA</b>	24.10.2018
ORARIO DI LAVORO			
<b>ORARIO ORDINARIO</b>	39 ore settimanali		
<b>SETTORI PARTICOLARI</b>	6 ore e 30 minuti giornalieri per il personale viaggiante e graduato, con max 7 ore e 15 minuti per gli addetti ai servizi urbani e max 8 ore per gli addetti ai servizi extraurbani. Gli orari sono stabiliti sulla normale settimana lavorativa (6 giorni). L'orario medio giornaliero è calcolato individualmente sull'intero ciclo dei turni che ai fini del calcolo, anche della media settimanale di 39 ore, non deve superare le 16 settimane.		
<b>FLESSIBILITÀ</b>	La durata dell'orario di lavoro è realizzata come media nell'arco di 17 settimane, fatti salvi i limiti minimi e massimi laddove esistenti.		
<b>LAVORO SUPPLEMENTARE</b>	Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. Maggiorazione del 10% della retribuzione oraria.		
<b>LAVORO STRAORDINARIO</b>	Max 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.;</li> <li>➤ ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;</li> <li>➤ per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;</li> <li>➤ entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore.</li> </ul> Maggiorazione del 10% computata sulle quote orarie della retribuzione normale aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità.		
<b>LAVORO FESTIVO</b>	Maggiorazione 20% ore supplementari part-time.		
ASSENZE			
<b>FERIE</b>	Livello	Anzianità fino a 20 anni	Dal 21° anno di anzianità
	liv. par. 100, 110, 116, 121, 123, 129, 130, 135, 138, 139	163 Ore (25gg)	169 Ore (26gg)
	Liv. par. 193, 202, 205, 207, 210, 230, 250	169 Ore (26gg)	
<b>RIDUZIONE ORARIO</b>	Ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL e riferiti a: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 19 marzo (San Giuseppe);</li> <li>➤ Ascensione;</li> <li>➤ Corpus Domini;</li> <li>➤ 4 novembre (Unità Nazionale).</li> </ul>		
<b>PERMESSI SINDACALI</b>	L'azienda riconosce permessi retribuiti in ragione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 9 ore mensili per ognuno dei componenti la RSU nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti;</li> <li>➤ 1 ora all'anno per quanti sono i dipendenti nelle aziende che ne occupano fino a 200, ripartite pariteticamente tra i componenti la RSU.</li> </ul> Nel caso in cui nella medesima azienda coesistano la RSU e una o più RSA, l'azienda può procedere, a far data dall'1/1/2016 al riproporzionamento del monte ore di permessi attribuiti complessivamente alle diverse forme di rappresentanza sindacale, effettuando		

	prioritariamente l'allineamento alle previsioni dell'art. 23 della legge 300/70 dei permessi spettanti ad ogni RSA e, in secondo luogo, ove reso ancora necessario riproporzionando sino a concorrenza i permessi spettanti alla RSU, comunque il limite minimo di otto ore.
<b>ASSEMBLEE SINDACALI</b>	10 ore annue.
<b>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA</b>	3 anni per lavoratore tossicodipendente o etilista - da 1 a 6 mesi per gravi e comprovati motivi agli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità - 120 giorni per malattia eccedente il periodo di comporto per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità.
<b>COMPORTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Comporto secco :18 mesi;</li> <li>➤ Comporto per sommatoria: tale periodo di 18 mesi, si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.</li> </ul> <p>Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall'azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l'aspettativa per motivi privati.</p> <p>Apprendisti professionalizzanti: Il periodo di comporto è pari a 180 giorni nell'anno solare per i contratti di apprendistato di durata pari a 36 mesi e sarà proporzionalmente ridotto nel caso che il contratto abbia una durata minore.</p>
<b>PERMESSI RETRIBUITI</b>	Max 10 giornate per la malattia di ciascun figlio, entro i primi tre anni di vita, nonché per adozione o affidamento entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, comunque non oltre i 12 anni di età anagrafica.
<b>CESSAZIONE RAPPORTO</b>	
<b>PREAVVISO</b>	<p>In caso di licenziamento per motivi diversi da quelli che comportano il licenziamento, ai lavoratori non in prova compete un preavviso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 15 giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno.</li> </ul> <p>Per il personale impiegatizio rimane in atto nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ fino a 5 anni: prima categoria 2 mesi - seconda categoria un mese e mezzo;</li> <li>➤ oltre i 5 e fino ai 10 anni: prima categoria 3 mesi - seconda categoria 2 mesi - terza categoria 1 mese e mezzo;</li> <li>➤ oltre i 10 anni: prima categoria 4 mesi - seconda categoria 2 mesi e mezzo - terza categoria 2 mesi.</li> </ul> <p><b>AUSILIARI DELLA MOBILITA':</b></p> <p>I termini di preavviso, a decorrere dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese, sono i seguenti:</p> <p>a) fino a cinque anni di servizio compiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1a e 2a 60 giorni di calendario;</li> <li>➤ per i lavoratori appartenenti all'area professionale 3a 45 giorni di calendario;</li> <li>➤ per i lavoratori appartenenti all'area professionale 4a 30 giorni di calendario.</li> </ul> <p>b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1a e 2a 90 giorni di calendario;</li> <li>➤ per i lavoratori appartenenti all'area professionale 3a 60 giorni di calendario;</li> <li>➤ per i lavoratori appartenenti all'area professionale 4a 45 giorni di calendario.</li> </ul> <p>c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1a e 2a 120 giorni di calendario;</li> <li>➤ per i lavoratori appartenenti all'area professionale 3a 75 giorni di calendario;</li> <li>➤ per i lavoratori appartenenti all'area professionale 4a 60 giorni di calendario.</li> </ul> <p>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.</p> <p>I termini di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di dimissioni.</p>
<b>DISCIPLINA PARTICOLARE</b>	
<b>CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO</b>	Concesso per seguenti professionalità: a) professionalità inquadrata nel livello 1°, considerate "elevate"; durata max 24 mesi b) professionalità inquadrata nei livelli dal 2° al 3°, considerate "intermedie"; durata max 24 mesi Periodo di comporto: 90 giorni per contratti fino a 12 mesi; 180 giorni per contratti fino a 24 mesi.
<b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>	

<b>PRIAMO</b>	<p>Contributo annuo a carico del 90% dei 100 euro previsti per ogni lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.</p> <p>Per i lavoratori iscritti a Priamo alla data dell'1/7/2017, o che si iscriveranno successivamente, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione in essere.</p> <p>Per i lavoratori che alla data dell'1/7/2017 non risultino iscritti a Priamo, tale contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende</p> <p>Dal 1/1/2018 la somma fissa annua di 90 euro al netto del contributo di solidarietà, sarà versata mensilmente per ogni lavoratore per 12 mensilità nella misura di 6,80 e riproporzionata esclusivamente per il personale impiegato con contratto a tempo parziale in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resla stessa non avrà riflessi su nessun istituto retributivo contrattuale o di legge.</p> <p>La somma non è revocabile né sospensibile ed è dovuta per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle Aziende di trasporto pubblico cui si applica il CCNL degli Autoferrotranvieri - Internavigatori (TPL - Mobilità).</p> <p>Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso d'anno, la somma verrà corrisposta per i mesi lavorati. In tali casi le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese intero.</p> <p>Nel caso di richiesta di trasferimento della posizione maturata ad altra forma pensionistica l'azienda ne cesserà l'erogazione.</p> <p>Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo a far alla data del 1/7/2017, il versamento della somma di cui al precedente punto 1 comporta l'adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende. Per l'adesione contrattuale al fondo non è dovuta la quota di iscrizione prevista dal punto 17 dell'accordo nazionale 23/4/1988 e sue successive modificazioni. L'eventuale successiva adesione volontaria al Fondo sarà regolamentata da quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. a del vigente statuto di Priamo La somma verrà conferita al "Comparto garantito" del Fondo, salvo successiva possibilità del lavoratore di trasferimento ad altro comparto secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto del Fondo.</p> <p>Per i lavoratori già iscritti al Fondo Priamo alla data del 1/7/2017, e per quelli che aderiranno (sia in forma esplicita che tacita) dopo tale data, la somma di cui al precedente punto 1 è aggiuntiva rispetto ai contributi paritetici già versati dai lavoratori e dalle aziende e verrà destinata al Comparto del Fondo al quale il lavoratore aveva deciso di conferire i contributi paritetici previsti dal CCNL Autoferrotranvieri - Internavigatori (TPL - Mobilità).</p> <p>Contributi calcolati su retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2% a carico del lavoratore;</li> <li>➤ 2% a carico dell'impresa.</li> </ul> <p>Contributi sulla quota di TFR da maturare nell'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 29% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale;</li> <li>➤ 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni;</li> <li>➤ 100% per il lavoratore di prima occupazione.</li> </ul>
<b>ASSISTENZA COMPLEMENTARE</b>	
<b>FONDO TPL SALUTE</b>	<p>Le aziende dovranno iscrivere tutti i propri dipendenti al Fondo di settore "TPL Salute" all'atto della costituzione dello stesso.</p> <p>Le aziende verseranno al Fondo TPL Salute entro il 16 novembre dell'anno precedente alla copertura assicurativa la quota annuale di 9,10 euro al netto della fiscalità agevolata prevista dal contributo di solidarietà, pari a euro 10 di costo aziendale previsto all'art. 38, comma 1 dell'A.N. 28/11/2015.</p>
<b>CONGEDI</b>	
<b>MATERNITÀ OBBLIGATORIA</b>	<p>Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.</p>

<b>CONGEDO PARENTALE</b>	Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
<b>PATERNITÀ OBBLIGATORIA</b>	Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
<b>CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI</b>	Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.
<b>CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI</b>	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
<b>CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA</b>	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.